

di cui all'art. 2409-terdecies, 1° co., lett. *f-bis*), c.c., si tratta di divieto che sembra assoluto. Non pare, infatti, che le Disposizioni di Vigilanza intendano quel divieto valere, per così dire, *ex latere* del consiglio di sorveglianza, nel senso che sia esclusivamente volto a precludere allo statuto e ad atti decisionali di questo organo di disporre autonomamente la partecipazione; non funzionando, viceversa, dal punto di vista del consiglio di gestione, così che questo ultimo conserverebbe la propria autonomia nel chiedere la partecipazione a proprie riunioni del presidente del consiglio di sorveglianza.

#### 4. *I poteri-doveri del consiglio di sorveglianza e dei suoi componenti in società dualistiche quotate: premesse.*

Diversamente che nelle s.p.a. non quotate, in quelle quotate esiste – in coerenza con la necessità, avvertita anche in altri ordinamenti, di differenziare la regolamentazione, se non delle funzioni e delle competenze degli organi (come peraltro altrove da taluno suggerito), almeno dei poteri loro e dei propri componenti<sup>34</sup> – una disciplina più dettagliata dei poteri del consiglio di sorveglianza (in particolare, art. 151-*bis* t.u.f.<sup>35</sup>): disciplina che, a sua volta, potrebbe essere arricchita per via statutaria, probabilmente con gli unici limiti della non legittimità di clausole che o eliminino i poteri riconosciuti all'organo e/o a suoi singoli componenti dalle disposizioni (ad esempio, disponendo che alla convocazione del consiglio di gestione possano provvedere almeno due componenti del consiglio di sorveglianza) o a essi deroghino in senso estensivo (ad esempio, prevedendo che la convocazione dell'assemblea possa essere disposta dal singolo consigliere di sorveglianza; oppure stabilendo che il consiglio di sorveglianza, invece che di dipendenti della società, possa avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, di propri

<sup>34</sup> Per una stimolante riflessione di carattere generale, in prospettiva *de iure condendo* e pure di uniformazione delle “regole-base” dei diversi modelli, cfr. BAUMS, *Zur monistische Verfassung der deutschen Aktiengesellschaft. Überlegungen de lege ferenda*, in *Gedächtnisschrift für M. Gruson*, Berlin, 2009, in particolare 28 ss.

<sup>35</sup> Cfr. CARIELLO, *Il sistema dualistico. Vincoli tipologici*, cit., 32 ss.; ID., *Sulle responsabilità del consiglio di sorveglianza*, in *Riv. dir. soc.*, 1/2011, 55 ss.; ID., *Il sistema dualistico*, cit., 515 ss.; ID., *Commento all'art. 151-bis*, in *Il testo Unico della Finanza*, a cura di Fratini, Gasparri, II, Torino, 2012, in particolare, 2038 ss.; assai sinteticamente, e senza particolari spunti interpretativi, di recente, BENATTI, *Commento all'art. 151-bis*, in *Commentario T.U.F. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni*, a cura di Vella, II, Torino, 2012, 1631 ss.

dipendenti o ausiliari ovvero che siano questi ultimi a essere “delegati” all’esercizio di poteri di ispezione e controllo)<sup>36</sup>.

Più precisamente, quella dei poteri del consiglio di sorveglianza di s.p.a. quotate costituisce disciplina che, oltre a coincidenze, presenta nondimeno alcune sostanziali e significative differenze con quella, relativa alle stesse materie, predisposta per il collegio sindacale e per i sindaci<sup>37</sup>. In questo caso, il legislatore sceglie di non disciplinare il consiglio di sorveglianza e i suoi componenti con rinvio a quanto disposto per il collegio sindacale e ai sindaci.

Nel disciplinare i doveri del collegio sindacale (art. 149, 1° co., t.u.f.), il t.u.f. stabilisce che i sindaci assistano alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, prescrivendo la decadenza per i sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (art. 149, 2° co., t.u.f.). È evidente che la disciplina intende configurare l’assistenza<sup>38</sup> alle assemblee, ai consigli di amministrazione e ai comitati esecutivi come dovere individuale del sindaco, a non limitarne in alcun modo l’esercizio ma, al contrario, a fare discendere delle conseguenze addirittura preclusive alla continuazione di svolgimento dell’ufficio nel caso in cui tale esercizio avvenga senza giustificato motivo.

Diversa la disciplina dettata per il singolo componente del consiglio di sorveglianza. L’art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f. non comprende il 2° co. tra le

<sup>36</sup> Si preferisce ritenere che questi poteri siano a esercizio vincolato, vale a dire inderogabilmente conformi alla tipizzazione prevista dal legislatore; cfr., diffusamente, CARIELLO, *opp. ult. locc. cit.*

<sup>37</sup> Di rilevante interesse sarebbe acquisire evidenza dell’effettivo esercizio di questi poteri; e delle conseguenze che tale esercizio ha prodotto. Strumenti di rilevazione certa non ne esistono, sebbene si potrebbe ipotizzare, al di là delle evidenze dei verbali dell’organo, la previsione, con o senza adozione di un regolamento del consiglio di sorveglianza, di una relazione annuale dell’organo che, tra l’altro, si intrattenga sui profili di funzionamento dell’organo e di esercizio dei poteri dei componenti previsti, anche in prospettiva interorganica, dall’art. 151-*bis* t.u.f. A ben riflettere, tale relazione potrebbe risultare inclusa nella (*rectius*, coincidere con la) valutazione annuale dell’organo [e, prima di tutto, a livello comunitario, cfr. Raccomandazione CE 15 febbraio 2005, § 8 [«annualmente il (...) consiglio di sorveglianza dovrebbe svolgere una valutazione del suo operato. Si dovrebbe procedere a una valutazione della sua composizione, organizzazione e funzionamento come gruppo, nonché giudicare la competenza e l’efficienza di ciascun membro del consiglio (...)»] e § 9.1 [«il consiglio (...) di sorveglianza dovrebbe rendere pubblico almeno una volta all’anno (...) sufficienti informazioni sulla propria organizzazione interna e sulle procedure applicabili alle proprie attività (...)»].

<sup>38</sup> Non si pensa possa dirsi esaurita la riflessione sulla possibilità di rappresentare una diversa “scala crescente d’intensità” fra assistere e partecipare.

disposizioni oggetto di rinvio. Ciò, ovviamente, se da una parte potrebbe fare intendere che il legislatore non abbia sul punto inteso prospettare l'applicazione della relativa disciplina dettata per i sindaci, dall'altra indica comunque all'interprete la necessità di domandarsi se, nonostante il mancato rinvio, la disposizione, pur non direttamente applicabile, possa essere oggetto di applicazione analogica. O, addirittura, se a quel mancato rinvio possa comunque porvi rimedio attraverso un recupero della disposizione, sempre in via di applicazione diretta, tramite l'art. 1, 6° co. *quater*, t.u.f., non intendendo il silenzio del legislatore come disposizione diversa.

Nulla si prevede in relazione al dovere di assistenza alle adunanze assembleari del singolo componente del consiglio di sorveglianza. E nemmeno si richiede che almeno uno dei componenti dell'organo provveda a questa assistenza. Neppure questo dovere è desumibile dalla previsione di una conseguenza negativa della mancata assistenza alle assemblee, poiché né la decadenza né altra conseguenza è connessa all'ingiustificata assistenza alle adunanze assembleari. Le complicazioni interpretative potrebbero sembrare aumentate dalla constatazione che, al contrario, nel codice civile, il legislatore ha espressamente stabilito un dovere di partecipazione alle assemblee per i singoli componenti del consiglio di sorveglianza, seppure non disciplinandone poi espressamente le conseguenze per il mancato adempimento (art. 2409-*terdecies*, 4° co., c.c.).

In realtà, difficilmente la comparazione tra due disposizioni dedicate alla medesima materia nello stesso sistema di amministrazione e controllo e che disciplinano la stessa materia in modo differente per le s.p.a. non quotate e per quelle quotate può essere sottovalutato nel suo significato, pur considerando la "diversità dei legislatori". Probabilmente, in questo caso, il confronto sia con l'art. 149, 2° co., t.u.f., sia con l'art. 2409-*terdecies*, 4° co., c.c., induce a ritenere che il silenzio sul punto da parte dell'art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f. valga come disposizione diversa. Le ragioni per cui il legislatore abbia distinto tra assistenza alle adunanze assembleari di s.p.a. quotate e partecipazione alle medesime adunanze di s.p.a. non quotate non risultano, invero, immediatamente comprensibili.

Forse discendono da una più attenta valutazione da parte del legislatore del t.u.f. delle specificità delle funzioni e dell'azione del consiglio di sorveglianza e dalla sua posizione rispetto all'organo assembleare; ovvero dalla necessità di tenere maggior conto di esse nelle s.p.a. quotate.

Occorre considerare che per i componenti del collegio sindacale, il quale è puro organo di controllo (salvo la legittimazione alla promozione dell'azione sociale di responsabilità, che tuttavia può essere ascritta in que-

sto caso a modalità esplicativa della stessa funzione: art. 2393, 5° co., c.c.), la partecipazione alle assemblee, e non solo a quella annuale che delibera sul bilancio di esercizio e alla quale essi devono riferire in merito alla propria attività di vigilanza e possono fare proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 153 t.u.f.), è valutata dal legislatore come il modo che i sindaci hanno per partecipare alla vita sociale e per interagire con i soci (eccetto, evidentemente, la presa di contatto in occasioni eccezionali e/o patologiche: ad esempio, artt. 2367, 2406, 2408 c.c.).

Diversamente, il consiglio di sorveglianza è un organo immanente sul consiglio di gestione, che esercita le sue funzioni in modo permanente e continuo, che dovrebbe costituire fisiologicamente un elemento di raccordo tra i soci e i gestori e per il quale, pertanto – ma qui mi rendo conto forse di eccedere nella decrittazione delle intenzioni del legislatore –, non vi è bisogno di stabilire un dovere di partecipazione alle assemblee, anche perché, forse, esso appare connaturato proprio alla figura di componente del consiglio di sorveglianza quale organo dotato di determinate prerogative e funzioni, dove la rappresentanza dei soci, anche se prevista in via puramente eventuale, è probabilmente una caratteristica dell'organo.

Certo è che, a prescindere dalla teoria, in pratica non è affatto escluso che singoli componenti del consiglio di sorveglianza siano latitanti nell'assistere alle assemblee. E anzi, il discorso potrebbe essere ribaltato, osservando che, proprio perché si tratta di organo con certe prerogative e funzioni e proprio perché si tratta di s.p.a. quotata, quel dovere di assistenza alle adunanze assembleari avrebbe più senso di essere disposto direttamente dal legislatore, con relative conseguenze circa la sua inosservanza non giustificata. In ogni caso, sul punto, risulta allo stato preferibile interpretare l'art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f. nel senso che esso né dispone, per i singoli componenti del consiglio di sorveglianza o per almeno uno di essi, un dovere di assistenza alle adunanze assembleari né che il difetto, anche ingiustificato e protratto, di tale assistenza determini la decadenza.

D'altra parte, va subito aggiunto sia che, seppure non come causa di decadenza legale, la mancata assistenza non giustificata e/o protratta ad adunanze assembleari potrà essere considerata quale giusta causa di revoca del componente del consiglio di sorveglianza (art. 2409-*duodecies*, 5° co., c.c.); sia che lo statuto potrà autonomamente prevedere questo dovere di assistenza e la decadenza come conseguenza esplicita della sua inosservanza.

Quanto al dovere di partecipazione alle riunioni del consiglio di gestione, sembra corretto ritenere che l'art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f., oltre a non imporre questa partecipazione a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza e a

prescrivere però che almeno uno di essi partecipi<sup>39</sup>, vada altresì interpretato

<sup>39</sup> Il combinato-disposto degli artt. 2409-*terdecies*, 4° co., c.c. e 149, 4° co. *bis*, t.u.f. sembra stabilire una regola di legittimazione dei singoli componenti del consiglio di sorveglianza, azionabile su loro iniziativa insindacabile e al riparo da censure od opposizioni del consiglio di gestione e/o del suo presidente. È difficile sostenere che la disposizione vada interpretata nel senso che solo uno dei componenti del consiglio di sorveglianza possa e debba partecipare alle riunioni del consiglio di gestione; e che, quindi, sia vietata dalla legge la partecipazione di tutti i componenti o di più componenti del consiglio di sorveglianza alle medesime riunioni (v. però, ad esempio, BALP, *sub art.* 2409-*octies*, in *Sistemi alternativi*, cit., 29, nt. 84). Questo sebbene la Relazione al d.lg. n. 37/2004, introduttivo della medesima disposizione, potrebbe fare propendere per il contrario. Piuttosto, la disposizione pare: (i) a differenza dell'art. 2409-*terdecies*, 4° co., c.c., fondare il dovere partecipativo di almeno un componente, che probabilmente sarà individuato in modo stabile, e salvo eccezioni, da una decisione dell'organo, almeno laddove l'identificazione non sia già risolta dalla legge; (ii) escludere che tutti gli altri i componenti del consiglio di sorveglianza debbano per forza partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, potendo essi però parteciparvi (e, quindi, per tali componenti vigendo, in definitiva, il potere di cui all'art. 2409-*terdecies*, 4° co., c.c.). Nel contempo, va senza dubbio confermata la preferenza per posizioni contrarie ad automatiche partecipazioni in massa del consiglio di sorveglianza ai consigli di gestione. Condivisibili, viceversa, posizioni favorevoli a partecipazioni "selezionate" (nel "tipo" e numero dei partecipanti e delle riunioni cui partecipare), in ragione delle materie trattate nei singoli consigli di gestione e della funzionalità della partecipazione all'efficiente esercizio delle rispettive (degli organi) funzioni e alla loro reciproca indipendenza e separatezza: CARIELLO, *Il sistema*, cit., 282; SCARSELLATI SFORZOLINI, SPADA, *op. cit.*, 360; COSTI, VELLA, *Sistema dualistico e vigilanza bancaria: alla ricerca di un difficile equilibrio*, AGE 2/2007, 485; sulla partecipazione anche MASSA FELSANI, "Interferenze" del consiglio di sorveglianza nella gestione dell'impresa: appunti dalla disciplina del governo delle banche, in *Riv. dir. comm.* 2008, 879 ss. e 890 ss.; in senso critico alle limitazioni soggettive alla partecipazione/assistenza ipotizzabili a carico del presidente del consiglio di sorveglianza anche CHIAPPETTA, *Diritto del governo societario. La corporate governance delle società quotate*, 2 ed., Milano, 2010, 87 s. Non può che accogliersi con favore, da una parte e in generale, il fatto che ci si sia posta, ora in sede di una "normativa" speciale, in presenza di disposizioni di legge (art. 2409-*terdecies*, 4° co., c.c.; art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f.) che sembrano consentire a tutti i consiglieri di sorveglianza di partecipare alle riunioni dei consigli di gestione, la questione proprio della partecipazione di tutti i consiglieri di sorveglianza alle riunioni dei consigli di gestione, così richiamando, e in effetti poi destando, l'attenzione sui possibili risvolti problematici di quella partecipazione; dall'altra e in particolare (e tutto sommato), che avendo creduto giuridicamente corretto ed empiricamente opportuno di dovere però stabilire un dovere di partecipazione di almeno un componente del consiglio di sorveglianza alle riunioni del consiglio di gestione (confermando, così, per tutte le banche, l'opzione normativa introdotta per le s.p.a. quotate dall'art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f.), si sia identificato selettivamente questo consigliere principalmente in un componente del comitato per il controllo interno (o in assenza di questo comitato, ad altro componente particolarmente qualificato per professionalità e indipendenza). Pertanto, così come interpretabile e interpretata, la scelta legislativa non è esente da critiche e potrebbe non apparire del tutto immotivato suggerirne, in una prospettiva *de iure condendo*, una revisione in senso restrittivo, che comunque non si spinga, all'eccesso opposto, a decretare un divieto assoluto per alcuni componenti del consiglio di sorveglianza di partecipare alle riunioni del consiglio di gestione. E in effetti, professare per via legislativa l'esistenza di un vero e proprio potere-diritto di partecipazione di tutti i consiglieri di sorveglianza, esercitabile al riparo e a prescindere da un invito del presidente del consiglio di gestione o di quest'ultimo e a ogni modo senza che l'organo "partecipato" sia legittimato

nel senso che la mancata partecipazione anche solo di un componente non produce, per legge, conseguenze se non quelle legate alla responsabilità per non diligente esercizio dei poteri-doveri.

D'altronde, avere scelto di prevedere genericamente che almeno uno dei componenti del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di gestione – si noti: a tutte le riunioni, e ovviamente la prescrizione è soddisfatta anche se la partecipazione è di componenti di volta in volta diversi – comporta l'impossibilità di prevedere la decadenza, di cui sarebbe impossibile identificare il destinatario; e di cui non sarebbe stato ovviamente possibile prevedere che riguardasse tutti i componenti dell'organo. Diverso sarebbe stato se, come per il potere d'ispezione (art. 151-*bis*, 4° co., t.u.f.), l'art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f. avesse aggiunto che la partecipazione avrebbe dovuto avvenire a opera di un componente appositamente delegato

a opporsi alla richiesta di partecipazione, frustra l'opposta esigenza che vuole spettante al consiglio di gestione, quale oggetto di un suo potere-dovere e di una connessa responsabilità, valutare in autonomia se la partecipazione di componenti del consiglio di sorveglianza a una concreta riunione dell'organo amministrativo sia o meno conciliabile con un indipendente esercizio delle proprie funzioni e competenze. In questo senso, sarebbe allora forse auspicabile modificare l'attuale assetto normativo avendo in mente appunto l'esistenza di un potere-diritto-dovere del presidente del consiglio di gestione o del *plenum* di non dare corso ad automatiche partecipazioni e di non disporre ovvero acconsentire, in singoli casi, la concreta partecipazione ove prospettabile come attentante al principio di separatezza delle funzioni e alla salvaguardia dell'autonomia di esercizio delle competenze e delle funzioni del consiglio di sorveglianza. È evidente che tutto ciò andrebbe appunto di pari passo con una revisione dell'impostazione accolta negli artt. 2409-*terdecies*, 4° co., c.c. e 149, 4° co. *bis*, t.u.f. La – e v. anche, per la sua prima sede di formulazione, CARIELLO, *Il sistema dualistico. Vincoli tipologici*, cit., 289 s., nt. 369 – suggerita revisione legislativa si realizzerebbe “derubricando” l'attuale regola di legittimazione, fondante un potere-diritto di partecipazione dei singoli componenti del consiglio di sorveglianza, in potere ad attivazione non discrezionale degli intestatari ma su invito pur sempre del presidente del consiglio di gestione o di quest'organo; o comunque in potere a esercizio subordinato a intenzione non difforme e contraria del medesimo presidente del consiglio di gestione o dello stesso *plenum*. Si è pienamente consapevoli che così rinnovando le disposizioni si verrebbero a prefigurare ulteriori possibili scenari di conflittualità interorganica; come si consumerebbe un depotenziamento di un “classico” strumento d'informazione per il consiglio di sorveglianza, funzionale all'esercizio delle sue funzioni. Inoltre, le suggerite modifiche implicherebbero un (nuovo) raccordo (almeno interpretativo) con l'attuale previsione del diritto-potere del singolo consigliere di sorveglianza di procedere alla convocazione del consiglio di gestione (art. 151-*bis*, 3° co., t.u.f.). Tuttavia, dal primo punto di vista, l'attenzione dovrebbe essere spostata sulla repressione di abusi da parte del consiglio di gestione e del suo presidente del diritto-potere d'interdizione alla partecipazione di componenti del consiglio di sorveglianza. Dal secondo punto di vista, esistono comunque altri poteri informativi riconosciuti espressamente dalla legge (artt. 2403-*bis*, 2° co., c.c., per le società non quotate; art. 151-*bis*, 1° co., t.u.f.) e, soprattutto, nell'impostazione ricostruttiva qui accolta è data la possibilità agli statuti d'istituzionalizzare flussi informativi interorganici (oltre ovviamente quanto prescritto per le banche in tema di realizzazione dell'informazione interorganica).

(o designato): in questo caso potendosi poi stabilirne la decadenza per mancata partecipazione.

Pure in questo caso, lo statuto può intervenire a regolare la materia in modo più rigoroso, apparentemente senza limiti nelle s.p.a. non bancarie: disponendo che tutti o alcuni (ma comunque più) componenti del consiglio di sorveglianza debbano partecipare alle riunioni del consiglio di gestione; e/o che la mancata partecipazione ingiustificata a una o più riunioni determini la decadenza, fermo restando che in questo caso lo statuto dovrà consentire d'identificare i componenti su cui incomba tale dovere, magari anche *per relationem* (ad esempio: tutti i componenti del comitato per il controllo interno del consiglio di sorveglianza debbono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione; per le s.p.a. non bancarie o per quelle bancarie il cui consiglio di sorveglianza non sia però titolare della funzione di supervisione strategica, il presidente del consiglio di sorveglianza deve partecipare alle riunioni del consiglio di sorveglianza).

Dal canto suo, guardando ai poteri-doveri ovvero ai doveri del consiglio di sorveglianza quale organo, a esso è attribuita la legittimazione a presentare la denuncia al tribunale per gravi irregolarità gestionali ai sensi dell'art. 2409 c.c. [art. 152, 1° co., t.u.f., che sostituisce l'art. 2409-*terdecies*, 1° co., lett. e), c.c., dichiarato non applicabile al consiglio di sorveglianza di s.p.a. quotate: art. 154, 2° co., t.u.f.<sup>40</sup>]. Allo stesso organo spetta poi di riferire all'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis*, 2° co., c.c. [art. 153, 1° co., t.u.f.: disposizione che sostituisce l'art. 2409-*terdecies*, 1° co., lett. f), c.c., dichiarato dall'art. 154, 2° co., t.u.f. non applicabile alle s.p.a. a sistema dualistico quotate<sup>41</sup>].

Tale assemblea diventa quella di bilancio nel caso in cui il bilancio di un determinato esercizio debba essere approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2409-*terdecies*, 2° co., c.c. E in tal caso, dovrebbe riguardare anche il consiglio di sorveglianza il potere di fare proposte all'assemblea in ordine allo stesso bilancio riferito al collegio sindacale dall'art. 153, 2° co., t.u.f.

<sup>40</sup> Al contrario, l'art. 2409 c.c. è appunto richiamato nello stesso art. 152, 1° co., t.u.f.; d'altronde, già nell'art. 2409, 7° co., c.c. il consiglio di sorveglianza è indicato quale organo legittimato a presentare la denuncia al tribunale.

<sup>41</sup> L'art. 153 t.u.f. non precisa, a differenza dell'art. 2409-*terdecies*, 1° co., lett. f), c.c., che il consiglio di sorveglianza debba riferire per iscritto all'assemblea, sebbene paia preferibile ritenere che anche, se non soprattutto, per le s.p.a. quotate dualistiche tale debba essere la modalità [quindi, tramite un'applicazione analogica di tale disposizione dell'art. 2409-*terdecies*, 1° co., lett. f), c.c. alle s.p.a. quotate].

Costituisce altresì dovere del consiglio di sorveglianza quale organo quello di comunicare alla Consob senza indugio le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e di trasmettere i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti o ogni altra utile documentazione (art. 149, 3° co., t.u.f., applicabile al consiglio di sorveglianza perché compatibile: art. 149, 4° co. *bis*, t.u.f.)<sup>42</sup>. Si può anche osservare, sin da ora, che laddove lo statuto di una s.p.a. quotata – ma il discorso vale anche per s.p.a. non quotata – contenga una clausola ai sensi dell'art. 2409-*terdecies*, 1° co., lett. *f-bis*), c.c., non è ragionevole, sotto il profilo giuridico, che non ne discendano conseguenze anche sul piano dell'adempimento del dovere di riferire all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Già interpretando letteralmente l'art. 153 t.u.f. [e l'art. 2409-*terdecies*, 1° co., lett. *f*), c.c.], si può sostenere che nell'attività di vigilanza svolta rientra, di certo, anche quella di merito e di legalità *ex ante* conseguente ad un'attività del consiglio di sorveglianza *ex art. 2409-terdecies*, 1° co., lett. *f-bis*), c.c. Per cui, su questa stessa "attività" il consiglio di sorveglianza in un sistema dualistico si troverà, gioco forza, a dover riferire ai soci in sede assembleare. Riferendo su tale "attività", anche a volere interpretare appunto letteralmente la menzione dell'attività di vigilanza contenuta nelle due disposizioni in parola, è altrettanto gioco forza che il consiglio di sorveglianza riferirà pure sull'attività di indirizzo della gestione strategica dell'impresa connessa anche alla vigilanza di merito e legalità *ex ante*. Ma anche in questo caso, si può ritenere che l'informazione all'assemblea sull'attività d'indirizzo strategico dell'impresa debba e possa assumere una propria e autonoma dignità, come attività specifica su cui riferire.

##### 5. Segue: la rilevante (e non sempre valorizzata) importanza sistematica dell'art. 151-bis del t.u.f.

Come accennato, dal punto di vista strettamente normativo, la disciplina dei poteri del consiglio di sorveglianza e dei suoi componenti di s.p.a. quotata è organizzata attorno al combinato-disposto degli artt. 150, 4° co., e 151-*bis* t.u.f.

<sup>42</sup> In giurisprudenza, di recente, sull'obbligo di comunicazione in questione quale incombente sui sindaci, Cass., 10.2.2009, n. 3251, in *Giur. comm.* 2010, II, 431.